

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



DelCdG/DelFin
CH-3003 Berna

Convenzione tra la DelFin e la DelCdG concernente l'alta vigilanza nell'ambito della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica

del 6 dicembre 2006 (stato al 1° gennaio 2010)

Preambolo

La Delegazione delle finanze (DelFin) e la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) delle Camere federali,

allo scopo di garantire un'alta vigilanza efficace sui servizi d'informazione strategica e sui progetti segreti,

considerati i compiti previsti dall'ordinamento giuridico e visto che

- la DelFin è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria, inclusa la protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica (art. 51 cpv. 2 LParl),
- la DelCdG vigila sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica (art. 53 cpv. 2 LParl),

dato che

- l'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle due delegazioni (art. 169 cpv. 2 Cost.),
- esse esercitano l'alta vigilanza attenendosi ai criteri della legalità, della conformità all'ordinamento vigente, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'economicità (art. 26 cpv. 3 LParl),

tenuto conto delle responsabilità sancite nella Costituzione federale e considerato che

- il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione (art. 174 Cost.), sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.) e a questo titolo assume la piena responsabilità giuridica e politica per le attività dello Stato che soggiacciono alla sorveglianza delle due delegazioni,
- l'alta vigilanza della DelFin e della DelCdG è invece selettiva e richiede la fissazione di priorità, ma non può in alcun caso esonerare il Consiglio federale dall'esercitare la sua vigilanza e la sua piena responsabilità,

hanno convenuto quanto segue:

1. Competenze delle delegazioni e campo di applicazione della Convenzione

- a. La DelFin è incaricata di esercitare l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria, inclusi gli aspetti finanziari della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica.
- b. Essa fonda l'alta vigilanza sui criteri della conformità all'ordinamento vigente, della legalità e dell'economicità. Nell'ambito di quest'ultimo criterio esamina se le risorse sono impiegate in modo parsimonioso (parsimonia), se il rapporto tra costi e benefici è proficuo (economicità) e se le spese finanziarie hanno l'effetto sperato (efficacia).
- c. La DelCdG esercita l'alta vigilanza sulle attività che rientrano nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica. Esplica il suo controllo in particolare dal profilo della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia, ma anche del rendimento e della pertinenza delle attività del governo e dell'amministrazione (rischi per le istituzioni politiche).
- d. Entrambe le delegazioni coordinano l'alta vigilanza nei rispettivi settori di competenza che si sovrappongono, in particolare nei progetti segreti che presentano rischi politici elevati, richiedono mezzi finanziari considerevoli e pongono problemi di gestione finanziaria.

2. Contenuto della collaborazione delle due delegazioni

- a. La DelFin può domandare alla DelCdG di giudicare un affare che rientra, dal suo punto di vista, nel campo di applicazione della Convenzione. Motiva le ragioni per le quali constata o presume l'esistenza di problemi di carattere finanziario.
- b. La DelCdG decide autonomamente se intende dare seguito alla domanda. Informa la DelFin sui motivi del suo rifiuto di entrare in materia.
- c. Il giudizio della DelCdG comporta una valutazione dell'impiego dei mezzi finanziari previsti per quanto riguarda:
 - i. l'orientamento verso l'obiettivo (obiettivo definito ed esigenze applicabili),
 - ii. l'adeguatezza dei mezzi impiegati per raggiungere l'obiettivo,
 - iii. l'efficacia (utilità assoluta e relativa rispetto ad altri mezzi comparabili),
 - iv. l'esistenza di un controllo dell'efficacia e di un controllo politico dell'esecutivo sull'impiego dei mezzi (conformità all'ordinamento vigente),
 - v. la legalità dell'impiego dei mezzi (basi legali sufficienti).

3. Doveri reciproci d'informazione

- a. Se la DelFin, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, riscontra lacune in materia di legalità, adeguatezza o efficacia nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione strategica, ne informa la DelCdG.
- b. Se la DelCdG, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, constata comportamenti inadeguati dal profilo della politica finanziaria, ne informa la DelFin.

4. Mandato permanente dei segretariati

- a. Entrambi i segretariati si assicurano in permanenza che le delegazioni ricevano tutte le informazioni sugli affari che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
- b. Entrambi i segretariati si informano reciprocamente sulle questioni trattate durante le sedute delle rispettive delegazioni che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
- c. Entrambi i segretariati si consultano sui progetti che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Informano le delegazioni in merito a tali progetti proponendo un elenco delle priorità comuni alle due delegazioni.
- d. Entrambi i segretariati coordinano la preparazione delle basi decisionali delle due delegazioni nel campo di applicazione della Convenzione.

5. Coordinamento della procedura e pianificazione delle priorità

- a. Durante la prima seduta dell'anno, la DelFin e la DelCdG esaminano i documenti del Consiglio federale concernenti i progetti del programma di armamento che contengono elementi segreti, documenti che sono consegnati loro conformemente alle direttive vigenti del DDPS.
- b. Esse decidono, in funzione delle proposte fatte dai rispettivi segretariati, quali sono i progetti, inseriti nel campo di applicazione della collaborazione convenuta, che devono essere iscritti nell'elenco delle priorità comuni.
- c. Se entrambe le delegazioni hanno iscritto dei progetti nell'elenco delle priorità comuni, procedono nel modo seguente:
 - i. entro la fine di febbraio, i due segretariati elaborano un questionario all'attenzione del Consiglio federale e dell'amministrazione concernente gli affari che figurano nell'elenco delle priorità;
 - ii. in marzo, i presidenti delle due delegazioni inviano il questionario al Consiglio federale. Contemporaneamente, la DelFin decide quali progetti intende sottoporre alla valutazione della DelCdG;
 - iii. in agosto, le due delegazioni si riuniscono in una seduta comune. La DelCdG presenta le proprie valutazioni alla DelFin;
 - iv. alla fine di agosto, la DelFin informa, all'occorrenza, le Commissioni delle finanze e le loro sottocommissioni competenti sui progetti che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
- d. In caso di necessità, entrambe le delegazioni possono convenire in qualsiasi momento una seduta comune.

6. Informazione delle Commissioni delle finanze e delle loro sottocommissioni

- a. Nel campo di applicazione della Convenzione, la DelFin decide autonomamente, in base alle sue constatazioni e ai suoi criteri nonché secondo le valutazioni della DelCdG, sull'informazione da fornire o sulle proposte da sottoporre alle Commissioni delle finanze e alle loro sottocommissioni competenti.
- b. La DelFin garantisce a tale proposito la segretezza.

7. Cooperazione del Controllo federale delle finanze (CDF)

- a. La DelFin può assegnare mandati d'esame al CDF (art. 1 cpv. 1 lett. a LCF).
- b. Se la DelCdG desidera che il CDF effettui un esame, ne fa domanda alla DelFin.
- c. La DelFin decide se affidare il mandato d'esame al CDF.
- d. Il CDF può rifiutare mandati speciali se ne è ostacolato lo svolgimento del programma di revisione (art. 1 cpv. 2 LCF).
- e. La DelFin provvede affinché la DelCdG riceva i rapporti di revisione del CDF e degli ispettorati delle finanze dei dipartimenti.

8. Relazioni tra il Consiglio federale e l'amministrazione da un lato e le delegazioni dall'altro

- a. Entrambe le delegazioni comunicano al Consiglio federale i documenti che desiderano ricevere.
- b. All'occorrenza, inviano osservazioni comuni al Consiglio federale.
- c. La presente Convenzione è comunicata al Consiglio federale congiuntamente dai presidenti della DelFin e della DelCdG.

9. Disposizioni finali

- a. La presente Convenzione sostituisce quella del 12 novembre 1993. È entrata in vigore il 1° gennaio 2007 ed è stata modificata il 28 agosto 2009.
- b. La nuova versione della Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Delegazione delle finanze
Il presidente

Delegazione delle Commissioni della gestione
Il presidente

Hans Altherr, consigliere agli Stati

Claude Janiak, consigliere agli Stati